

2) COVID-19 E PRIVACY.

Il problema.

La situazione di emergenza legata al coronavirus ha fatto sorgere numerosi interrogativi e dubbi sul tema del diritto alla privacy.

Le disposizioni recentemente introdotte, infatti, non hanno chiarito quali sono i soggetti competenti ad effettuare i controlli e se questi tutelino o meno i diritti e le libertà dei singoli. Il diritto alla protezione dei dati personali non è un diritto assoluto e, pertanto, può subire le limitazioni necessarie al perseguimento di un diritto superiore o di un interesse pubblico generale quale, nel caso attuale, la tutela della salute pubblica.

Le indicazioni del Garante della Privacy.

Il Garante per la protezione dei dati personali, con il parere del 2 febbraio 2020, ha tentato di fare chiarezza sulle conseguenze provocate dalla delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 recante ***"disposizioni urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"***.

Secondo il Garante, le disposizioni attuate dal decreto, in questo preciso momento storico, risultano pienamente compatibili con il trattamento dei dati personali poiché strettamente connesse ad un determinato lavoro della protezione civile. È, però, assolutamente necessario un coordinamento su tutto il territorio nazionale tra il Garante e le istituzioni competenti, in materia di Coronavirus, al fine di rispettare le indicazioni fornite dal Ministero. Tuttavia, una volta rientrata la situazione di estrema emergenza, tutte le Amministrazioni coinvolte dovranno riacquisire le ordinarie competenze.

Il Garante, inoltre, ha chiarito anche la portata del **diritto alla riservatezza** dei dati personali a vantaggio del **diritto di informazione** o del **dovere di cronaca** delle testate giornalistiche. I dati sensibili, infatti, possono essere divulgati solo se conformi

all'essenzialità ed alla pertinenza dell'informazione e solo laddove i conseguenti trattamenti siano sottoposti ad adeguate misure di cautela, sicurezza e verifica della veridicità. Per i dati relativi alla salute il codice della privacy prevede un regime di comunicazione e diffusione particolarmente rigoroso disciplinato dall'art 2-septies.

La competenza.

I controlli e l'acquisizione dei dati sensibili dei soggetti possono essere eseguiti esclusivamente dalle autorità pubbliche, dagli operatori sanitari o dalla protezione civile in qualità di organi predisposti a garantire il rispetto delle regole di sanità, in conformità con le disposizioni ministeriali.

I datori di lavoro, invece, non hanno il potere di eseguire indagini o acquisire informazioni sul singolo lavoratore, pur operando delle specifiche richieste, poiché non rappresentano delle autorità competenti.

Spetta, in linea di principio, al lavoratore fornire liberamente delle dichiarazioni al proprio datore di lavoro sulla sussistenza di eventuali rischi o situazioni di contagio.

Il Garante privacy, inoltre, ha invitato tutti i titolari a seguire le indicazioni fornite direttamente dalle istituzioni competenti per la prevenzione della diffusione del Coronavirus, evidenziando l'inutilità e l'inefficacia di qualsiasi tipo di **iniziativa autonoma**, per la raccolta di dati sulla salute di utenti e prestatori di lavoro, che non sia prevista dalla legge.

Militerni & Associati
Dott.ssa Teresa Marullo